

## **TITOLO I ELEMENTI IDENTIFICATIVI E NORME APPLICABILI**

### **Art. 1 - Denominazione.**

1. È costituita la società denominata:

**"CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Cooperativa sociale Onlus"**  
in breve: **"CODESS FVG"** (di seguito anche solo "la Società" o "la Cooperativa sociale").

### **Art. 2 - Sede della Cooperativa sociale.**

1. La Cooperativa sociale ha sede legale nel Comune di Udine.
2. L'Assemblea dei soci è competente in merito al trasferimento della sede legale al di fuori del territorio comunale o in merito alla istituzione di eventuali sedi secondarie.
3. Il Consiglio di Gestione è competente, ai sensi degli artt. 2519 e 2365 c.c., in merito all'istituzione di unità operative, succursali, agenzie e uffici, nei modi e termini di legge.
4. Il Consiglio di Gestione è altresì competente al trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Udine.

### **Art. 3 - Scopo.**

1. La Cooperativa sociale, retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), si propone, attraverso lo svolgimento delle proprie attività indicate al successivo articolo 6, il perseguimento dei seguenti scopi:

- (a) creare nuove opportunità di lavoro per i propri Soci lavoratori;
- (b) assicurare ai propri Soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa;
- (c) conseguire per i propri Soci lavoratori le migliori condizioni economiche, sociali e professionali;
- (d) accrescere le capacità lavorative e la qualificazione dei propri Soci lavoratori anche attraverso la cura della formazione e dell'aggiornamento professionale;
- (e) sviluppare nei propri Soci lavoratori il senso di partecipazione all'attività dell'impresa collettiva;
- (f) promuovere, nel contesto della prestazione di lavoro e della vita societaria, i valori costituzionali della solidarietà, della dignità, dell'uguaglianza, della libertà, della sicurezza, della salute.

2. La Cooperativa sociale, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

3. La Cooperativa sociale, nello svolgimento della propria attività si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; la stessa, inoltre, può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

4. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge 3/4/2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e successive modifiche e integrazioni, i Soci

lavoratori instaurano con la Cooperativa sociale un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

5. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito Regolamento interno (di seguito solo "Regolamento interno") approvato ai sensi dell'articolo 6 della già citata Legge 3/4/2001, n. 142.

6. La Cooperativa sociale si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano e per ciò stesso aderisce ad almeno una delle Centrali di tutela e rappresentanza delle Cooperative riconosciute, ed alle sue articolazioni periferiche operanti nella circoscrizione ove essa ha la propria sede legale.

7. La Cooperativa sociale può anche aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

8. Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Gestione.

#### **Art. 4 - Oggetto.**

1. La Cooperativa sociale si propone di intervenire nel campo socio-sanitario ed educativo, con la promozione e la gestione di attività di assistenza alle persone e di servizi sul territorio ed all'interno di strutture per anziani, minori, disabili, migranti e soggetti affetti da dipendenze, nonché all'interno di strutture sanitarie e penitenziarie.

2. Nell'ambito di cui al precedente comma 1, la Cooperativa sociale svolge le seguenti attività:

(a) promuovere e gestire - in proprio o per terzi - strutture residenziali e semiresidenziali, progettare e gestire servizi socio-assistenziali, sociali, sanitari, riabilitativi, infermieristici, educativi, ricreativi e formativi, rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di disabilità fisica e psichica, emarginati e persone in situazione di disagio sociale;

(b) promuovere, organizzare e gestire, in proprio e per conto terzi, asili nido, giardini per l'infanzia, scuole e centri per l'infanzia comunque denominati, servizi integrativi e domiciliari per l'infanzia; organizzare attività scolastiche ed extrascolastiche per l'infanzia;

(c) offrire interventi nel settore del tempo libero, soprattutto dei giovani, con attività di animazione e gestione dei centri giovanili, centri culturali, ecc., così come organizzare e gestire servizi di informazione rivolti ai giovani (ad es. servizio Informagiovani), in collaborazione con enti pubblici e privati;

(d) offrire interventi nel campo del turismo sociale, contribuendo alla gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, case alloggio, istituendo itinerari didattici e turistici e organizzare ogni altra iniziativa a carattere di studio tendente a valorizzare il patrimonio culturale del territorio in cui opera;

(e) intervenire in ambito formativo mediante la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi organizzati da enti pubblici e

privati o dalla Cooperativa sociale stessa; destinatari potranno essere gli stessi soci, soggetti esterni, enti vari, inoccupati, lavoratori.

**3.** In relazione all'attività socio-sanitaria ed educativa svolta, la Cooperativa sociale potrà promuovere e gestire altresì attività culturali, ricreative, congressuali e turistiche utili al completamento dell'azione sociale di integrazione dei cittadini nella comunità e per la promozione umana.

**4.** La Cooperativa sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti alle medesime.

**5.** Restano espressamente e tassativamente escluse - sia in ordine all'oggetto sociale che alle attività propriamente strumentali ad esso -, le attività che presentino profili di contrasto o comunque di incompatibilità con le previsioni contenute nel D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), D. Lgs. 23/7/1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) e D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria), nonché le attività riservate ad iscritti in appositi albi o elenchi.

**6.** Restano altresì escluse le attività il cui esercizio sia vietato alle società cooperative sociali e, in generale, alle ONLUS ai sensi della disciplina vigente.

**7.** La Cooperativa sociale potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo III del presente Statuto, titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

**8.** La Cooperativa sociale potrà raccogliere prestiti da soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una specifica sezione di attività ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

**9.** La Cooperativa sociale, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale. La Cooperativa sociale si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

#### **Art. 5 - Durata.**

**1.** La Cooperativa sociale ha durata sino al 31 dicembre dell'anno 2070 a decorrere dalla sua legale costituzione, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

#### **Art. 6 - Norme applicabili.**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

2. Alla Cooperativa sociale si applicano altresì, le disposizioni di cui alla già citata Legge 3/4/2001, n. 142 nonché le disposizioni di cui alla Legge 8/11/1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO II DEI SOCI**

### **Art. 7 - Numero e requisiti dei soci.**

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. I Soci possono appartenere ad una delle seguenti categorie:

(a) SOCI LAVORATORI: sono i lavoratori di ambo i sessi, che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa sociale e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo; possono essere inoltre soci lavoratori gli elementi tecnici e amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale;

(b) SOCI LAVORATORI IN FORMAZIONE: sono i soci lavoratori ammessi a far parte della Cooperativa sociale ai sensi del successivo articolo 9, ed in osservanza di quanto previsto dall'art. 2527, III comma c.c.;

(c) SOCI VOLONTARI: sono coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa sociale, siano intenzionati a prestare la loro attività lavorativa in modo gratuito secondo quanto previsto dall'articolo 2 della già citata Legge 8/11/1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

(d) SOCI FINANZIATORI: sono le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, e i cui scopi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa sociale e che preveda lo sviluppo delle attività oggetto della stessa;

(e) SOCI SOVVENTORI: sono le persone fisiche e giuridiche che si ripromettono di finanziare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e di partecipare alla società in osservanza di quanto previsto nella L. 31/1/1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

3. In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, in imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa sociale ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Gestione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

### **Art. 8 - Ammissione nuovi soci.**

**1.** Chi intende essere ammesso come Socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Gestione domanda scritta che dovrà contenere:

(a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza o domicilio e cittadinanza;

(b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa sociale, delle specifiche competenze possedute nonché l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con il Regolamento, in una delle forme di cui all'articolo 3 del presente Statuto, sottoscrivendo successivamente apposito contratto con la Cooperativa sociale;

(c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere mai inferiore a 10 (dieci) ed il cui valore nominale non potrà essere né inferiore né superiore ai limiti di legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Gestione;

(d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa sociale, al Codice Etico ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

(e) gli ulteriori elementi previsti dal Regolamento interno di cui all'art. 6 della già citata L. 3/4/2001, n. 142.

**2.** Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'articolo 2 della L. 8/11/1991, n. 381, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo e la gratuità dell'opera lavorativa prestata, salve le coperture assicurative previste dalle vigenti leggi.

**3.** Il Consiglio di Gestione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

**4.** La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel libro soci. Dopo il ricevimento della delibera di ammissione il nuovo socio deve versare il capitale sottoscritto secondo le modalità e nei termini definiti dal Regolamento interno della Cooperativa sociale. Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione, senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diverrà inefficace.

**5.** In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Gestione dovrà, entro sessanta giorni dalla domanda, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso l'aspirante socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prossima successiva convocazione.

**6.** In caso di pronuncia dell'Assemblea difforme da quella del Consiglio di Gestione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea stessa con apposita delibera entro trenta giorni.

**7.** Il Consiglio di Gestione delibera inoltre sulla richiesta di ammissione del socio finanziatore e del socio sovventore. La delibera di ammissione a socio sovventore diventerà operativa e sarà annotata

nel libro dopo che siano stati effettuati i versamenti delle azioni sottoscritte.

**8.** Il Consiglio di Gestione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**9.** L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa sociale. L'ammissione deve essere coerente con le capacità della Cooperativa sociale di soddisfare gli interessi dei soci anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa. Inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

#### **Art. 9 - Soci lavoratori in formazione.**

**1.** I nuovi soci lavoratori sono ammessi nella categoria speciale dei Soci lavoratori in formazione.

**2.** Il Socio in formazione non ha diritto di voto nelle delibere riguardanti l'elezione a cariche sociali, né può esservi designato.

**3.** Il Socio in formazione non può esercitare i diritti previsti dalla disposizione di cui all'art. 2545-bis del Codice Civile.

**4.** Il Regolamento interno disciplina il trattamento economico e normativo del Socio in formazione, anche allo scopo di consolidare il vincolo sociale e di premiare lo sforzo lavorativo e partecipativo del medesimo.

**5.** Il Consiglio di Gestione adotta una delibera con la quale disciplina, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la durata, la tipologia e le modalità dei percorsi formativi, avuto riguardo alle diverse posizioni ed aree professionali.

**6.** Il periodo di formazione, della durata complessiva di diciotto mesi, si articola in due fasi: prima e seconda fase di formazione. I periodi di assenza superiori ai 15 giorni consecutivi, non vengono conteggiati ai fini del periodo di formazione.

**7.** Nella prima fase, il socio in formazione viene valutato nella sua generica attitudine professionale, umana e di inserimento nella Cooperativa sociale, e ciò attraverso l'osservazione della sua capacità di lavoro e di apprendimento, della sua attitudine alla collaborazione con gli altri soci, con i Coordinatori del Servizio e con i Responsabili aziendali della Cooperativa sociale, della sua idoneità a partecipare in modo proficuo ai lavori dell'impresa. Durante tale fase il Socio può essere escluso in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva. Anche il Socio, durante il suddetto periodo, può decidere di interrompere, senza preavviso, né indennità sostitutiva, il rapporto sociale e di lavoro. La prima fase del periodo di formazione avrà una durata pari a tre mesi.

**8.** Nella seconda fase, della durata che residua sino al completamento del periodo di diciotto mesi, il socio in formazione è tenuto al rispetto degli obblighi previsti nel Regolamento interno in relazione a tale sua qualità; durante questa fase il socio in formazione sarà valutato in base alla sua specifica capacità professionale, alla sua adesione e rispetto dei valori cooperativi e del codice etico e alla sua

partecipazione e integrazione alla vita della Cooperativa sociale. In caso in cui la valutazione dovesse essere negativa, il Consiglio di Gestione motivatamente escluderà il socio in formazione ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

**9.** Al termine della seconda fase il socio viene ammesso nella categoria dei Soci lavoratori con delibera del Consiglio di Gestione.

**10.** Il Consiglio di Gestione, può ammettere senz'altro l'aspirante socio lavoratore nella categoria ordinaria o abbreviare o omettere una o entrambe le fasi del periodo di formazione nelle seguenti ipotesi:

(a) rispetto a coloro che sono già stati soci della Cooperativa sociale, ed il cui rapporto sia cessato per cause diverse dalla decadenza o dall'esclusione;

(b) rispetto a coloro i quali abbiano ricoperto funzioni operative, o di direzione in altre Società cooperative o imprese operanti nei settori di attività della Cooperativa sociale;

(c) rispetto a coloro i quali, fuori dai casi precedenti, a giudizio motivato del Consiglio di Gestione, in ragione della propria precedente comprovata attività professionale e delle proprie qualità e caratteristiche personali, siano già dotati di una formazione completa e di una sicura capacità di inserimento nella Cooperativa sociale, avuto riguardo alla situazione di questa al momento della loro ammissione.

**11.** I soci in formazione non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori. Qualora, nell'interesse della Cooperativa sociale, sia necessario ammettere nuovi soci lavoratori in formazione in numero tale da superare il rapporto sopra indicato, il Consiglio di Gestione provvederà, anche in deroga alle previsioni del Regolamento interno, ad ammettere nella categoria dei Soci lavoratori i soci in formazione che abbiano effettuato positivamente la maggior parte del percorso formativo assegnatogli.

**12.** Per quanto non è espressamente previsto nello Statuto e nel Regolamento interno, si applicano alla categoria dei soci in formazione le disposizioni previste per i soci lavoratori.

#### **Art. 10 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori**

**1.** Al fine di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa sociale ed i soci lavoratori, nel rispetto del principio di parità di trattamento nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e considerata la peculiare posizione occupata dal socio lavoratore nell'ambito organizzativo e produttivo della Cooperativa sociale, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dal Regolamento interno, nel rispetto delle norme della già citata Legge n. 3/4/2001, n. 142, e successive modificazioni.

**2.** Il Regolamento interno viene approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

**3.** Per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili, con particolare riferimento ai trattamenti economici e

normativi ivi previsti, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

**4.** Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il predetto Regolamento interno potrà delineare i presupposti di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure ritenute più idonee a far fronte allo stesso. Il Regolamento interno potrà, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento di nuova attività, nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

#### **Art. 11 - Obblighi dei soci.**

**1.** I soci dovranno sottoscrivere le azioni di cui precedente articolo 8, comma 1, lett (c).

**2.** Essi sono obbligati:

(a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione stabilita dal Consiglio di Gestione;

(b) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità stabilite dal Regolamento interno e nei termini previsti dal successivo articolo 24;

(c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, del Codice Etico e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

**3.** I soci lavoratori, inoltre:

(a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali;

(b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e delle scelte strategiche attraverso la condivisione e l'approvazione degli obiettivi societari in sede di assemblea annuale di approvazione del bilancio;

(c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

(d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta.

**4.** È fatto divieto ai soci lavoratori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano analoghi scopi sociali o esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. Il Consiglio di Gestione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio lavoratore, presso altre cooperative.

#### **Art. 12 - Diritto all'informazione.**

**1.** I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.



2. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richianda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.
3. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile venga svolto da un rappresentante eventualmente assistito da professionista di fiducia.
4. I diritti di cui sopra non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società e ai soci in formazione.

### **TITOLO III**

#### **FINANZA COOPERATIVA SOCIALE**

##### **Art. 13 - Soci sovventori.**

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa sociale soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31/1/1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).
2. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.
3. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00) vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico, alla ristrutturazione ed al potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 4.
4. La Cooperativa sociale ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.
5. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
  - (a) l'importo complessivo dell'emissione;
  - (b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
  - (c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione può essere maggiorato entro i limiti massimi previsti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
  - (d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.
6. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.
7. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Gestione ai fini dell'emissione dei titoli.
8. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Gestione.
9. Qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, a ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto e a ciascun socio sovventore diverso da persona fisica non potranno essere attribuiti più di cinque voti.
10. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti

complessivamente spettanti a tutti i soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea.

**11.** Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

**12.** Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà comunque diritto a un solo voto.

**13.** I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

**14.** Il socio sovventore può recedere dalla compagine sociale trascorso il periodo di permanenza stabilito dall'atto dell'ingresso in Cooperativa sociale e nei casi previsti da apposito accordo tra le parti.

**15.** Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'articolo 26 dello Statuto.

**16.** Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori sarà maggiorato, rispetto a quello dei soci lavoratori, nella misura massima consentita dalla legge.

**17.** La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Gestione.

**18.** In caso di liquidazione della Cooperativa sociale le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle partecipazioni dei soci lavoratori.

**19.** In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

**20.** Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

**21.** I soci sovventori sono obbligati, inoltre:

(a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

(b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### **Articolo 14 - Soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa.**

**1.** Qualora la Cooperativa sociale abbia adottato procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, in conformità di quanto previsto al precedente articolo 4, essa può emettere azioni di partecipazione Cooperativa sociale, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

2. Le azioni di partecipazione Cooperativa sociale possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il competente ufficio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Le azioni di partecipazione Cooperativa sociale devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa sociale, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i Soci lavoratori.
4. Ai possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa sociale spetta una remunerazione maggiorata del 2% (due per cento) rispetto a quella delle partecipazioni dei Soci lavoratori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
5. All'atto dello scioglimento della Cooperativa sociale le azioni di partecipazione Cooperativa sociale hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
6. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione Cooperativa sociale, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
7. La regolamentazione delle azioni di partecipazione Cooperativa sociale sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci.
8. I possessori di azioni di partecipazione Cooperativa sociale sono obbligati:
  - (a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento interno;
  - (b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### **Art. 15 - Strumenti finanziari di debito.**

1. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa sociale può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.
2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:
  - (a) l'importo complessivo dell'emissione, non eccedente il doppio del capitale netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
  - (b) le modalità di circolazione;
  - (c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
  - (d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
3. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Gestione ai fini del collocamento dei titoli.

4. All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

#### **TITOLO IV**

#### **PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

##### **Art. 16 - Perdita della qualità di socio.**

1. La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte, o per scioglimento e messa in liquidazione nel caso di persone giuridiche.

2. Le disposizioni in materia di perdita della qualità di socio si applicano in quanto compatibili, anche ai soci sovventori e ai soci volontari.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di gestione, alla perdita della qualità di socio consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 5.

##### **Art. 17 - Recesso.**

1. Oltre che nei casi di recesso regolati dalla legge, il socio lavoratore può recedere nei casi in cui:

(a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

(b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

(c) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa sociale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Spetta al Consiglio di gestione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso e comunicare la relativa delibera di accoglimento al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di gestione deve darne immediatamente comunicazione al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, entro sessanta giorni dal ricevimento, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 48.

6. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

7. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo 17, comma 1, lettera (c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Gestione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

##### **Art. 18 - Decadenza.**

1. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Gestione nei confronti dei soci lavoratori:

(a) interdetti, inabilitati o falliti o sottoposti ad amministrazione di sostegno (salvo che nel provvedimento istitutivo dell'amministrazione non sia previsto il mantenimento del rapporto sociale);

(b) coloro che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;

(c) coloro che sono in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento pensionistico. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa sociale, il Consiglio di Gestione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale, fatto salvo comunque quanto previsto dalle leggi in materia;

(d) nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della Cooperativa sociale e comunque di perdita dei requisiti per essere socio lavoratore;

(e) che abbiano sciolto unilateralmente per dimissioni l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con l'adesione alla Cooperativa sociale o successivamente.

**2.** Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio lavoratore ha effetto dalla annotazione nel libro dei soci lavoratori da farsi a cura degli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2527 del c.c.

#### **Art. 19 - Esclusione.**

**1.** L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Gestione, oltre che nei casi previsti dalla legge e fermo quanto previsto dal precedente articolo 9 relativo al socio in formazione, nei confronti del socio:

(a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

(b) che sia recidivo nell'inadempimento non grave delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a) e non abbia adeguato la propria condotta in conformità a quanto richiestogli;

(c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

(d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7, ultimo comma;

(e) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contrarie agli interessi sociali;

(f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quali notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 c.c.;

(g) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla Cooperativa sociale, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale;

(h) che riveli a terzi segreti aziendali sia in campo tecnico che commerciale o notizie comunque riservate riguardanti la Cooperativa sociale e/o i suoi soci;

(i) che diffonda notizie mendaci o compia qualsiasi altro atto direttamente o indirettamente finalizzato a danneggiare l'immagine o gli interessi della Cooperativa sociale;

- (j) che sottragga o danneggi volontariamente materiali, mezzi ed attrezzature della Cooperativa sociale o di terzi;
- (k) che abbandoni il posto di lavoro creando pregiudizio all'incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti, oppure interruzioni di pubblico servizio;
- (l) che provochi per colpevole negligenza sul lavoro danni gravi ai mezzi, alle attrezzature, al materiale della Cooperativa sociale o di terzi;
- (m) che esegua durante l'orario di lavoro, attività per conto proprio o di terzi;
- (n) che venga condannato, con sentenza penale passata in giudicato, anche se pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati dolosi la cui gravità o natura renda improseguibile il rapporto sociale;
- (o) che abbia subito la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro ad iniziativa della Cooperativa sociale per giusta causa, per giustificato motivo o per ragioni disciplinari;
- (p) che abbia violato norme di comportamento contenute nel Codice Etico adottato ai sensi del D. Lgs. 8/6/2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) o che - anche fuori dal caso di cui alla precedente lettera (n) - abbia tenuto una condotta non conforme al Modello di Organizzazione aziendale ed ai documenti accessori istituiti in base alla stessa legge, allorquando tale condotta abbia concorso a determinare la condanna della società ad una delle sanzioni ivi previste;
- (q) negli altri casi previsti dalle vigenti leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

**2.** Richiamato quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, si ribadisce che l'esclusione prevista dal presente articolo comporta la perdita della qualità di socio e, pertanto, ne consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

**3.** L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale ed al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Gestione.

#### **Art. 20 - Morte del socio.**

**1.** In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della partecipazione da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste.

#### **Art. 21 - Procedura e liquidazione.**

**1.** Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci lavoratori che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

**2.** Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa sociale in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Gestione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 48 del presente Statuto.

**3.** I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa sociale, a pena di

decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

**4.** I soci receduti, decaduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto hanno soltanto diritto al rimborso delle partecipazioni di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del presente Statuto. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

**5.** È fatto salvo il diritto della Cooperativa sociale di ritenzione di ogni proprio eventuale credito liquido.

#### **Art. 22 - Prescrizione dei diritti.**

**1.** I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto, dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

### **TITOLO V**

## **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

### **Art. 23 - Patrimonio Sociale**

**1.** Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile e formato da:

(a) un numero illimitato di azioni dei soci lavoratori, ciascuna del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro);

(b) le azioni nominative dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di Euro 500 (cinquecento/00), destinate allo sviluppo tecnologico, alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 del presente Statuto;

(c) le azioni di partecipazione Cooperativa sociale, ciascuna dal valore di Euro 500,00 (cinquecento/00), destinato alla realizzazione dei programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento;

(d) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 27 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

(e) da eventuali riserve straordinarie;

(f) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni di cui all'art. 8;

(g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

**2.** Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

**3.** Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento ai sensi dell'articolo 12 della Legge 16/12/1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).

### **Art. 24 - Liberazione delle azioni sottoscritte.**

**1.** Le azioni sottoscritte saranno liberate con le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione, in conformità - per quel che riguarda i soci lavoratori - con quanto previsto dal Regolamento interno; in difetto,

secondo quanto previsto dal Consiglio di Gestione all'atto dell'ammissione.

**Art. 25 - Caratteristiche delle azioni dei soci lavoratori.**

1. Le azioni detenute dai soci lavoratori sono nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Gestione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa sociale a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci lavoratori contraggono con la medesima.

**Art. 26 - Esercizio Sociale.**

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Gestione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

3. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

4. Gli Amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 c.c., tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies, R.D. 30/3/1942, n. 318.

5. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Gestione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa sociale a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6. Il bilancio deve essere presentato al Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa sociale è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa sociale, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. Il Consiglio di Gestione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine sino a 180 giorni.

8. Il Consiglio di Gestione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

9. L'Assemblea dei soci, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 4 della citata Legge 31/1/1992, n. 59.

10. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli Amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità



dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 c.c.

#### **Art. 27 - Destinazione dell'utile.**

1. L'Assemblea delibera sulla ripartizione dell'utile netto, destinandolo:
  - (a) per una quota non inferiore a quella prevista dalla legge alla riserva legale;
  - (b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della citata Legge 31/1/92, n. 59, nella misura del 3% ovvero non inferiore ai limiti previsti dalla legge;
  - (c) per un'eventuale quota ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
  - (d) per un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori ed ai soci sovventori, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
  - (e) per un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
  - (f) per quanto residua alla riserva straordinaria.
2. L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
3. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale, finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

### **TITOLO VI**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **Articolo 28 - Organi Sociali.**

1. La Cooperativa sociale adotta, per l'amministrazione ed il controllo, il sistema dualistico previsto dagli articoli 2409-octies e seguenti del Codice Civile.
2. Sono Organi della Cooperativa sociale:
  - (a) l'Assemblea dei soci;
  - (b) il Consiglio di Sorveglianza;
  - (c) il Consiglio di Gestione.

##### **Articolo 29 - Assemblee.**

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.
3. Il Consiglio di Gestione, convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso di convocazione, affisso nei locali della sede sociale, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso deve essere

inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul giornale quotidiano "Messaggero Veneto" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

4. Il Consiglio di Gestione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione. In mancanza della formalità suddetta, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, ed in particolare:

(a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della Cooperativa sociale, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

6. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante.

7. Il Consiglio di Gestione, anche qualora non ricorrano i presupposti di legge che rendono obbligatorio lo svolgimento di assemblee separate, ha la facoltà di convocare assemblee generali per delegati, in conformità di quanto previsto dal successivo articolo 37.

#### **Articolo 30 - Presidenza dell'Assemblea.**

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza o impedimento, l'Assemblea di soci designa il suo presidente a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Nelle Assemblee straordinarie funge da segretario un notaio. All'Assemblea interviene, inoltre, il Presidente del Consiglio di Gestione.

3. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea debbono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, che

deve essere trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

### **Articolo 31 - Assemblea ordinaria.**

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Gestione almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa sociale o ricorrono le altre condizioni previste dalla legge, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

2. L'Assemblea ordinaria si riunirà, inoltre, tutte le volte che il Consiglio di Gestione lo riterrà necessario o opportuno e quando ne sarà fatta richiesta ai sensi di legge.

3. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Gestione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Consiglio di Sorveglianza o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. L'Assemblea ordinaria:

(a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza e ne determina il compenso, differenziando - se del caso - la posizione di coloro i quali abbiano la qualità di iscritti nel Registro dei revisori legali, del Presidente e degli eventuali non soci;

(b) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;

(c) delibera sulla distribuzione degli utili; in particolare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 3, comma 2, della citata Legge 3/4/2001 n. 142, può deliberare in favore dei Soci lavoratori l'erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno;

(d) nomina e revoca il revisore legale dei conti o la società di revisione legale e ne determina il compenso;

(e) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale - ai sensi dell'art. 6 della citata Legge 3/4/2001, n. 142 e successive modificazioni, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei Soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

(f) approva il Regolamento interno e gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto o ritenuti comunque utili al buon funzionamento della Cooperativa sociale;

(g) approva i principi, i valori e la missione della Cooperativa sociale a cui si deve ispirare il Codice Etico previsto dal citato D. Lgs. 8/6/2001 n. 231;

(h) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente

statuto, approvandone annualmente, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa sociale;

(i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

**5.** In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richiedano almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sarà attribuita all'Assemblea.

**6.** Nell'ipotesi in cui il bilancio d'esercizio venga approvato dal Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione esporrà all'assemblea dei soci i dati salienti del bilancio ed illustrerà le operazioni di gestione effettuate nell'esercizio.

#### **Articolo 32 - Quorum.**

**1.** In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

**2.** In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa sociale, nonché su modifiche dell'oggetto, per cui occorrerà la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti o rappresentati.

#### **Articolo 33 - Modalità di voto.**

**1.** Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 34 - Diritto di voto.**

**1.** Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste per i Soci in formazione.

**2.** Ciascun Socio lavoratore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione sottoscritta.

**3.** Ciascun Socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento effettuato, così come previsto dal regolamento approvato dalla assemblea ordinaria dei soci.

**4.** Il Socio sovventore persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti, che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

**5.** I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, appartenente alla medesima categoria di Socio lavoratore o Sovventore, che non sia un componente del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza o un dipendente

della Cooperativa sociale, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

6. Ciascun socio può rappresentare non più di altri due soci. Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

#### **Articolo 35 - Assemblea straordinaria.**

1. Saranno riservate alla competenza dell'Assemblea Straordinaria le delibere riguardanti:

- (a) le modifiche dello statuto;
- (b) la proroga della durata della Cooperativa sociale;
- (c) lo scioglimento, la nomina, la revoca ed i poteri del/i liquidatore/i;
- (d) l'emissione delle azioni di cui all'articolo 13 del presente statuto e l'emissione degli strumenti finanziari di cui agli articoli 14 e 15 del presente statuto;
- (e) le altre materie per legge ad essa riservate.

#### **Articolo 36 - Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.**

1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa sociale, per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Gestione della Cooperativa sociale o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa sociale.

2. L'assemblea, in particolare:

- (a) delibera sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune, sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti della categoria e sugli altri oggetti di interesse comune;
- (b) delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- (c) esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

3. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali indicati dalla legge e di ottenerne estratti; ha diritto di assistere alle assemblee dei soci e di impugnarne le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa sociale nei rapporti con la Cooperativa sociale.

#### **Articolo 37 - Assemblee separate.**

1. Salvi i casi in cui la legge espressamente impone lo svolgimento di assemblee separate, il Consiglio di Gestione, in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla Cooperativa sociale, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede legale o dal luogo in cui è convocata l'Assemblea, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee ha la facoltà, anche su richiesta del Consiglio di Sorveglianza, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da assemblee separate, convocate nelle località sedi di lavori nelle quali

siano state istituite le sezioni soci e siano occupati non meno di 50 (cinquanta) soci lavoratori.

**2.** Per le convocazioni delle assemblee separate dovranno essere osservate le seguenti formalità:

(a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale e con le stesse modalità previste dall'articolo 29 del presente statuto;

(b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma in ogni caso la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;

(c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà essere di almeno ventiquattro ore successiva a quella della prima;

(d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, scelta dal Consiglio di Gestione fra le località sedi di lavori sociali;

(e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.

**3.** Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

**4.** Ogni socio può partecipare con diritto di voto solo all'assemblea separata cui appartiene in base alla suddivisione territoriale operata dal Consiglio di Gestione, previo parere del Consiglio di Sorveglianza.

**5.** Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua vece, uno dei membri dello stesso appositamente delegato, presiederà ciascuna assemblea separata. Su sua richiesta potrà essere inoltre presente un membro del Consiglio di Gestione.

**6.** Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i propri soci, in proporzione di uno ogni dieci o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati ed aventi diritto al voto, i propri delegati all'assemblea generale, assicurando la proporzionale rappresentanza delle eventuali minoranze espresse dall'assemblea separata.

**7.** I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

**8.** Quando si adopera tale forma, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati delle assemblee separate presenti, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci e dei voti attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

**9.** Il delegato che sia impossibilitato a partecipare all'assemblea generale può farsi rappresentare da un altro socio delegato dalla stessa assemblea separata.

**10.** I delegati rappresentano con vincolo di mandato i soci delle assemblee che li hanno delegati.

**11.** Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle assemblee separate presenti all'assemblea generale condiziona la validità dell'assemblea generale stessa in prima ed in seconda convocazione.

**12.** Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti favorevoli, contrari o di astensione va effettuato sulla base di quelli riportati da ciascuna deliberazione nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti e rappresentati nell'assemblea generale.

**13.** I soci che hanno preso parte alle assemblee separate possono assistere all'assemblea generale.

### **Articolo 38 - Consiglio di Sorveglianza.**

**1.** Il Consiglio di Sorveglianza si compone di un numero di consiglieri minimo di 11 ad un massimo di 21, eletti dall'Assemblea ordinaria; almeno un membro effettivo del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

**2.** Possono essere eletti anche soggetti non soci, tuttavia almeno due terzi devono essere soci lavoratori.

**3.** Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

(a) coloro che sono stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti e coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(b) i componenti del Consiglio di Gestione;

(c) coloro che sono legati alla Cooperativa sociale, o alle società da questa controllate, o alle società che la controllano, o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, salvo che non si tratti del rapporto mutualistico.

**4.** Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è nominato dall'Assemblea e ha i seguenti poteri:

(a) convoca il Consiglio di Sorveglianza;

(b) verifica la regolarità della costituzione del Consiglio di Sorveglianza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento delle sedute, accerta i risultati delle votazioni determinandone le modalità, purché palesi;

(c) nomina, anche al di fuori dei componenti, un segretario con compiti di verbalizzazione delle sedute e di supporto tecnico alla Presidenza;

(d) convoca il revisore legale dei conti o la società di revisione legale per lo scambio delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti affidati al Consiglio;

(e) esercita, a nome del Consiglio di Sorveglianza, tutti i poteri attribuiti dalla legge a tale Organo, previa delibera del medesimo.

**5.** Al Presidente del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità e decadenza previste dall'art. 42 del presente statuto per i membri del Consiglio di Gestione.

**6.** I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata ai sensi del precedente articolo 29 in relazione al bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**7.** A far data dall'entrata in vigore della presente disposizione statutaria nella sua attuale formulazione, la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza non potrà essere ricoperta dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi. La disposizione contenuta nel presente comma si potrà modificare solo con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti dei voti espressi in assemblea.

**8.** La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.

**9.** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza questi vengono sostituiti con nuova nomina alla prima Assemblea utile. Nel caso vengano a mancare più della metà dei consiglieri, o in caso venga a mancare la figura del Presidente, il Consiglio di Gestione provvede, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea dei Soci.

**10.** I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'assemblea ordinaria in qualunque tempo, con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall'art. 2393, quarto comma c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

#### **Articolo 39 - Elezione del Consiglio di Sorveglianza.**

**1.** Il Consiglio di Sorveglianza viene eletto dall'Assemblea a norma di apposito Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci.

**2.** Il Regolamento elettorale deve favorire la massima partecipazione e trasparenza, garantendo la piena rappresentatività dell'organo sociale in termini di territorialità, aree di servizio, genere, età, preservando al contempo le esperienze e la storia della Cooperativa sociale.

**3.** In previsione di rinnovo delle cariche, l'Assemblea delibera, almeno 120 giorni prima della scadenza, sul Regolamento elettorale per la nomina del Consiglio di Sorveglianza. In assenza di tale delibera rimane in vigore il Regolamento elettorale da ultimo approvato da parte dell'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 40 - Competenze del Consiglio di Sorveglianza.**

**1.** Il Consiglio di Sorveglianza:

(a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso;

(b) approva il bilancio di esercizio, in tempi tali da consentire il rispetto dei termini previsti dal precedente articolo 26 e, ove redatto, il bilancio consolidato;

(c) vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa sociale e sul suo concreto funzionamento;

(d) approva il Codice Etico ex Decreto Legislativo 8/6/2001 n. 231 e vigila affinché le attività di gestione siano coerenti con i principi, i valori e la missione della Cooperativa sociale approvati dall'Assemblea;



- (e) nomina l'Organismo di Vigilanza previsto dal predetto D.Lgs 8/6/2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, individuandone almeno un componente al proprio interno;
- (f) favorisce la partecipazione dei Soci attraverso la proposta di adozione di idonei strumenti e/o progetti specifici;
- (g) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- (h) presenta la denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 del Codice Civile;
- (i) riferisce per iscritto all'Assemblea, almeno un volta all'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- (j) delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della Cooperativa sociale predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
- (k) assolve tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

**2.** In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio viene attribuita all'Assemblea ordinaria.

**3.** I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle assemblee.

**4.** Il Consiglio di Sorveglianza può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

#### **Articolo 41 - Deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.**

**1.** Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, almeno ogni novanta giorni, nonché tutte le volte in cui vi siano argomenti su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

**2.** La convocazione va fatta a mezzo di lettera, da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi ai recapiti comunicati alla Cooperativa sociale dai membri del Consiglio di Sorveglianza, in modo che tutti ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

**3.** Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza.

**4.** Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza in carica.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con voto palese. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Sorveglianza si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, ed in particolare:

(a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio - video collegati, a cura della Cooperativa sociale, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

7. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Sorveglianza si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

#### **Articolo 42 - Consiglio di Gestione.**

1. La Cooperativa sociale è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da tre a cinque membri eletti dal Consiglio di Sorveglianza.

2. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione anche soggetti non soci e soci sovventori; tuttavia, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione deve sempre essere scelta fra i soci lavoratori.

3. I componenti del Consiglio di Gestione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

4. La legge determina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti del Consiglio di Gestione.

5. I componenti del Consiglio di Gestione non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

6. Costituisce causa di incompatibilità o decadenza l'assunzione della carica di Membro del Parlamento o del Governo, Consigliere, Assessore Regionale o Presidente della Giunta Regionale, Assessore Provinciale o Presidente della Provincia, Assessore o Sindaco in Comuni con oltre 15.000 abitanti.

7. Il Consiglio di Sorveglianza può revocare i componenti del Consiglio di Gestione in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

**8.** Il Consiglio di Gestione, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

**9.** A far data dall'entrata in vigore della presente disposizione statutaria nella sua attuale formulazione, la carica di Presidente non potrà essere ricoperta dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi. La medesima disposizione vale per la carica di Vice Presidente.

#### **Articolo 43 - Convocazione del Consiglio di Gestione.**

**1.** Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni due mesi, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, nonché tutte le volte in cui vi siano argomenti su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

**2.** La convocazione va fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza ovvero a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi ai recapiti comunicati alla Cooperativa sociale dai membri del Consiglio di Gestione.

**3.** La convocazione è fatta, con le medesime modalità, per scopo di conoscenza, anche al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

**4.** Il Consiglio di Gestione è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli Amministratori.

**5.** Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione in carica.

**6.** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con voto palese. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

**7.** E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Gestione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, ed in particolare:

(a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio - video collegati, a cura della Cooperativa sociale, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

**8.** Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

#### **Articolo 44 - Poteri di amministrazione.**

**1.** La gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa sociale spetta in via esclusiva al Consiglio di Gestione.

**2.** Compete, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Gestione:

- (a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- (b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- (c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- (d) compilare i Regolamenti previsti dallo Statuto da proporre all'approvazione dell'Assemblea, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza;
- (e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- (f) deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali;
- (g) assumere o licenziare gli eventuali collaboratori subordinati della Cooperativa sociale, nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti;
- (h) deliberare circa l'ammissione, la decadenza, l'esclusione, il recesso dei soci;
- (i) deliberare la concessione di garanzie reali e/o personali, tipiche e atipiche, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 4;
- (j) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'articolo 4 del presente Statuto;
- (k) adottare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 8/6/2001 n.231.

**3.** Il Consiglio di Gestione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. ed i poteri in materia di ammissione, recesso, decadenza o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

**4.** Il Consiglio di Gestione favorisce l'attività di vigilanza del Consiglio di Sorveglianza assegnatagli dal presente Statuto e relaziona periodicamente sui fatti rilevanti della gestione della Cooperativa sociale.

#### **Articolo 45 - Sostituzione degli Amministratori.**

**1.** Nel caso in cui vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 42.

#### **Articolo 46 - Presidente - Poteri di rappresentanza.**

**1.** Il potere di rappresentanza della Cooperativa sociale è generale e spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

**2.** Il potere di rappresentanza spetta altresì, in via disgiunta, ai consiglieri cui siano state delegate, ai sensi del precedente articolo 44, in tutto o in parte, le attribuzioni del Consiglio, nei limiti di queste ultime.

**3.** Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa sociale, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

#### **Articolo 47 - Revisione legale dei conti.**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.
2. L'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
4. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza. Il revisore legale o la società di revisione legale esercitano le funzioni attribuite dalla legge.
5. Restano ferme le disposizioni di leggi speciali in materia di certificazione di bilancio.

#### **Articolo 48 - Collegio Arbitrale.**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in vigenza del presente statuto fra la Cooperativa sociale ed uno o più soci, oppure fra i soci, ovvero tra la Cooperativa sociale e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci e le controversie promosse da componenti del Consiglio di Gestione, componenti del Consiglio di Sorveglianza, soggetti incaricati della revisione legale dei conti, liquidatori o nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, saranno obbligatoriamente devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale, che deciderà secondo diritto, applicandosi, quanto al rito, le norme contenute negli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e le altre norme speciali in materia.
2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Udine, su richiesta della parte più diligente.
3. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

### **TITOLO VII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 49 - Scioglimento.**

1. La Cooperativa sociale si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa sociale, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dovrà deliberare in merito a:
  - (a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  - (b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
  - (c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi

compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

**3.** Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Cooperativa sociale.

**4.** La Cooperativa sociale potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

**5.** I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### **Art. 50 - Devoluzione patrimoniale.**

**1.** In caso di cessazione della Cooperativa sociale, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

(a) al rimborso delle azioni di partecipazione Cooperativa sociale;

(b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;

(c) al rimborso delle partecipazioni liberate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate;

(d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 51 - Requisiti mutualistici.**

**1.** È fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. Il patrimonio sociale, fatta eccezione delle partecipazioni di capitale sociale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto per i casi di recesso, decadenza ed esclusione, non è in nessun caso ripartibile tra i soci.

**2.** È fatto divieto di distribuire dividendi, a remunerazione del capitale effettivamente versato, in misura superiore a quanto previsto dalla legge vigente ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

**3.** Le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. e contenute nel presente articolo e negli articoli 23, 27 e 50 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

##### **Art. 52 - Regolamenti e Linee Guida.**

**1.** Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio di Sorveglianza, potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

**2.** Per meglio orientare l'agire della Cooperativa sociale, il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Consiglio di Gestione, potrà elaborare documenti e Linee guida quali: i principi, valori e missione a cui si deve ispirare il Codice Etico, sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

##### **Art. 53 - Rinvio di legge.**

**1.** Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.